



Berna, 18 dicembre 2020

Modifica dell'ordinanza sulle monete (art. 6 e 7a)

Spiegazioni

1. Introduzione

Ogni anno alla Banca nazionale svizzera (BNS) viene consegnato un numero sempre maggiore di monete danneggiate; attualmente la BNS rimborsa alle persone che consegnano tali monete il relativo valore nominale (nel 2019 ammontava a ca. 4,5 mio. fr.) in base a controlli a campione¹. Gran parte di queste monete sono consegnate da persone fisiche o giuridiche all'estero che si sono specializzate nella raccolta di monete danneggiate. Ad esempio, negli impianti di triturazione e di rottamazione vengono raccolte le monete ritrovate nelle automobili (cosiddette monete triturate). Esse vengono consegnate in grandi quantità, pulite o meno, alla Banca nazionale svizzera dietro rimborso del valore nominale (pari a ca. 2 mio. fr. nel 2019). Poiché queste monete sono talvolta gravemente danneggiate e/o deformate, il relativo controllo causa un elevato dispendio amministrativo. Inoltre, spesso l'autenticità non può essere stabilita (inequivocabilmente) con i consueti metodi di verifica a causa del forte danneggiamento. Vi è dunque il rischio che in base ai controlli a campione vengano effettuati rimborsi non per monete ai sensi della legge federale del 22 dicembre 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP; RS 941.10), bensì per altri tipi di metalli o materiali estranei. Inoltre, talvolta il materiale consegnato è talmente sporco da rappresentare un rischio non indifferente per il personale preposto all'accettazione e al controllo dovuto all'esposizione a sostanze nocive per la salute.

La versione attuale dell'ordinanza del 12 aprile 2000 sulle monete (OMon; RS 941.101) non disciplina in maniera sufficientemente chiara la consegna di monete e altri materiali danneggiati né le condizioni da soddisfare affinché le monete siano accettate, controllate e rimborsate al valore nominale. La modifica dell'articolo 6 OMon è finalizzata a colmare questa lacuna e a garantire la trasparenza e la tracciabilità. Nel contempo l'ordinanza viene completata da un nuovo articolo 7a che fornisce al Dipartimento federale delle finanze (DFF) la base giuridica per concludere convenzioni con la BNS sulla collaborazione nell'ambito dell'emissione e della circolazione delle monete.

2. Commento all'articolo 6 OMon

2.1. Capoversi 1 e 2

Il 21 giugno 2019 le Camere federali hanno deciso una modifica della LUMP. Nella versione tedesca dell'articolo 4 capoverso 5 vengono effettuate delle modifiche redazionali che permettono di uniformare il testo di legge in lingua tedesca a quelli in lingua francese e italiana e di introdurre un termine di uso più comune. Nel testo italiano il termine «deteriorate» è stato sostituito con «danneggiate» (FF 2018 897, 905). La stessa modifica viene effettuata anche nell'articolo 6 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza.

Interpretando a contrario l'articolo 5 capoversi 1 e 3 LUMP si evince che in linea di principio le monete logore e danneggiate sono rimborsate al valore nominale. Il capoverso 3 stabilisce infatti che non è dovuto alcun risarcimento per le monete distrutte, perdute o false. Ciò significa che fondamentalmente le monete logore e danneggiate devono essere rimborsate.

2.2. Capoverso 3

Secondo l'articolo 4 capoverso 5 LUMP, il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza il cambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete danneggiate, logore o false. Le persone fisiche e giuridiche possono consegnare le monete danneggiate alla BNS, che le accetta soltanto se le condizioni previste in questo

¹ Nei controlli a campione si procede in questo modo: viene pesato il 5 per cento della quantità totale (al massimo 5000 monete) e poi calcolato il peso della singola moneta, che serve da peso di riferimento. In seguito si pesa l'intera fornitura di monete e si determina il numero di monete in base al peso di riferimento del campione (proiezione del peso delle monete).

capoverso sono soddisfatte cumulativamente.

Nei capoversi 1 e 2 il termine «danneggiate» va distinto dal termine «logore». Logorare significa «consumare a poco a poco» (cfr. la definizione di «logorare» nel dizionario Treccani). Si tratta quindi di una diminuzione dell'idoneità all'uso, provocata dal normale utilizzo nel traffico dei pagamenti (ad es. a causa di ammaccature, graffi, sporcizia, scolorimento ecc.).

Secondo lo stesso dizionario «danneggiare» significa «nuocere a persona o cosa recando danno» e quindi, in linea di principio, tale azione va oltre il logorio dovuto al normale utilizzo. Un danno può essere causato deliberatamente e può far sì che le monete non siano più utilizzabili nel traffico dei pagamenti. Per contro, quando si logorano le monete non perdono immediatamente la loro idoneità all'uso, ma lo fanno gradualmente. Le monete triturate menzionate più sopra, che sono fortemente deformate, tagliate, appiattite o la cui parte anteriore o posteriore è stata resa irriconoscibile tramite processi meccanici (e non semplicemente con il normale utilizzo o la normale circolazione delle monete) rientrano pertanto nella definizione di moneta danneggiata.

Per ragioni di completezza e di chiarezza, qui di seguito vengono spiegati anche i concetti di «contraffazione» e «messa fuori corso». L'articolo 240 e seguenti del Codice penale (RS 311.0) definisce la «contraffazione» come l'imitazione di monete, cartamoneta o biglietti di banca, ossia la fabbricazione di determinati oggetti che danno l'impressione di essere qualcosa di diverso da quello che sono realmente². Di conseguenza, si tratta di oggetti che non sono in alcun modo monete ai sensi della LUMP. Per tali monete non è previsto alcun rimborso.

Conformemente all'articolo 4 capoverso 3 LUMP e all'articolo 3 OMon, il Consiglio federale può «mettere fuori corso» le monete tramite ordinanza (cfr. ad es. l'ordinanza del 12 aprile 2006 concernente la messa fuori corso delle monete da un centesimo; RS 941.103.3). In essa viene solitamente stabilito anche il periodo durante il quale le monete messe fuori corso vengono ancora rimborsate al valore nominale.

Se una consegna di monete danneggiate non soddisfa almeno una delle condizioni di cui alle lettere a–c, la BNS non la accetta. Le condizioni possono in parte anche sovrapporsi.

Secondo la *lettera a*, la BNS accetta le monete danneggiate soltanto se si può escludere qualsiasi pericolo per il personale derivante dai lavori eseguiti in relazione all'accettazione e al controllo delle monete. In tal modo si intende tutelare il personale addetto al trattamento delle monete da qualsiasi pericolo, che potrebbe anche sorgere a causa dell'esposizione a sostanze estranee (ad es. sostanze chimiche o altre sostanze pericolose) di cui alla lettera b.

Conformemente alla *lettera b*, le monete danneggiate vengono accettate soltanto se prive di sostanze estranee. Nessuna moneta che è stata in circolazione ne è priva. La sporcizia causata dal normale utilizzo non è considerata una sostanza estranea. Per contro, a causa dei processi di trasformazione negli impianti di triturazione e di rottamazione, alle monete possono rimanere attaccati residui di sostanze estranee fuse, pressate, trattate con acido o di altre sostanze estranee utilizzate o prodotte nel processo. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di altri metalli, plastica, sostanze chimiche ecc. Le monete con residui di questo tipo non vengono accettate. Quando si consegnano monete trattate con sostanze chimiche o altre sostanze pericolose occorre allegare un elenco scritto delle sostanze impiegate in modo da permettere una valutazione dei rischi.

La *lettera c* stabilisce che le monete danneggiate devono essere riconoscibili come monete e poter essere contate meccanicamente, ossia da una macchina. Quindi, ciò richiede che le monete possano essere trattate dagli appositi apparecchi (ossia devono essere separate le une dalle altre e non essere fuse tra loro in alcun modo; non sono ammesse monete troppo

² Cfr. Lentjes Meili/Keller, in Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch, ad art. 240, n. marg. 11.

piegate o rotte o monete incorporate in altri prodotti, ad es. orologi). Le monete che non possono essere controllate meccanicamente da un apparecchio conformemente alle esigenze di mercato non vengono accettate.

La BNS precisa queste disposizioni mediante istruzioni («Disposizioni della Banca nazionale svizzera sulla consegna di monete metalliche»; «Richiesta per il rimborso di banconote e monete deteriorate»; dettagli delle lettere a–c). In esse viene disciplinata nel dettaglio la procedura da seguire in caso di consegna di monete danneggiate. Vi sono contenute, ad esempio, istruzioni riguardanti la separazione, il confezionamento e la documentazione da allegare a una consegna di monete. È ovvio, ad esempio, che le monete consegnate devono essere separate in base al valore nominale (consegna per tipologia) e imballate in quantità specifiche. Può inoltre essere previsto che su ogni imballaggio figurino il valore complessivo, il taglio, il peso e la data del confezionamento. La documentazione deve essere completa e contenere indicazioni veritiere nonché una garanzia di origine e informazioni sull'eventuale utilizzo di sostanze chimiche o altre sostanze pericolose. Questi strumenti di ausilio all'esecuzione intendono garantire una prassi uniforme, coerente e corretta in materia di consegna delle monete. Anche queste istruzioni della BNS devono essere rispettate, altrimenti essa può ugualmente rifiutarsi di accettare le monete.

2.3. Capoverso 4

Spesso le monete danneggiate vengono consegnate per posta. In questi casi non è possibile un rifiuto in senso stretto. Se le monete danneggiate ricevute in questo modo non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 3, la BNS le inoltra alla Zecca federale (Swissmint) dopo aver informato la persona che le ha consegnate. In alternativa, quest'ultima può ritirarle il prima possibile a proprie spese.

Swissmint smaltisce le monete correttamente, gratuitamente e senza indennità. La persona che consegna le monete acconsente al loro corretto smaltimento o alla loro distruzione previamente nella documentazione per la BNS da allegare alla consegna oppure, in caso di invio per posta, in un secondo momento.

2.4. Capoverso 5

Se le condizioni di cui al capoverso 3 sono soddisfatte, in linea di principio le monete vengono rimborsate al valore nominale. È fatta salva la verifica dell'autenticità da parte della Zecca federale se le monete risultano sospette nonostante possano essere contate meccanicamente. In questi casi, il rimborso per le monete autentiche può essere versato soltanto una volta eseguita una verifica approfondita dell'autenticità.

Per contro, se le monete danneggiate non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 3 (ad es. perché non possono essere contate meccanicamente) non viene versato alcun rimborso e si applica la procedura descritta nel capoverso 4.

2.5. Capoverso 6

La BNS può riscuotere un compenso per lavori straordinari particolarmente dispendiosi in relazione all'accettazione e alla preparazione del controllo delle monete danneggiate (in particolare separazione e smistamento). Esso copre le spese per il personale e le postazioni di lavoro, le spese di terzi e quelle per le infrastrutture (uso di apparecchi). La BNS può dedurre il compenso dal valore nominale da rimborsare; l'importo residuo viene versato alla persona che ha consegnato le monete. Questa regolamentazione si giustifica in particolare con il fatto che nella pratica le persone che consegnano le monete hanno spesso il domicilio o la sede all'estero e la deduzione semplifica il lavoro amministrativo.

2.6. Capoverso 7

Nei capoversi 1–6 vengono disciplinati i compiti della BNS, del DFF, ossia dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF), e di Swissmint nell'ambito della consegna delle monete e del rimborso del valore nominale. A causa di questa suddivisione di compiti è necessaria una norma che stabilisca quale organo è competente per il trattamento di eventuali controversie riguardanti gli ambiti di cui sopra. Di fatto, inasprimenti simili delle pratiche di ritiro e rimborso nei Paesi dell'UE hanno portato a un crescente rifiuto di monete danneggiate e di conseguenza a reclami da parte delle persone che le hanno consegnate e che hanno cercato di opporvisi.

Le facoltà e le competenze vengono disciplinate in modo specifico nei pertinenti capoversi dell'OMon (cfr. art. 3 cpv. 2 e art. 5 cpv. 2 OMon). Di conseguenza, le competenze relative all'articolo 6 devono essere disciplinate nel medesimo articolo. A causa del monopolio sulle monete della Confederazione (art. 99 Cost. e art. 4 LUMP) è giustificato attribuire ad essa la competenza di giudicare le controversie riguardanti la consegna di monete e il rimborso del valore nominale. Dato lo stretto nesso materiale, in seno all'Amministrazione federale la competenza è da attribuire al DFF e in particolare all'AFF (cui è subordinata anche Swissmint).

3. Commento all'articolo 7a OMon

La convenzione del 1981 conclusa tra il DFF e la BNS, talvolta ancora applicata, non dispone più di una pertinente base giuridica a causa delle modifiche legislative avvenute nel frattempo. Il nuovo articolo 7a fornisce al DFF la base giuridica necessaria per la conclusione di convenzioni con la BNS e per la conclusione di convenzioni tecnico-amministrative tra l'AFF e la BNS.